



Premessa

Con legge regionale n. 26 del 4 giugno 1987 la Regione Veneto, nell'ambito delle provvidenze straordinarie a favore delle persone anziane, ha istituzionalizzato il Servizio di Telecontrollo-Telesoccorso domiciliare e con circolari diverse e Delibere di Giunta Regionale, ultima delle quali la DGR n.2359 del 30 luglio 2004, ha definito le modalità operative impartendo direttive ai Comuni. L'ultima disposizione regionale (prot. 355713/50000 50600 del 13 maggio 2005) impone tra l'altro alle Amministrazioni di procedere alla regolamentazione del servizio pur in attesa delle direttive generali sul "sistema della domiciliarità". Pertanto il Comune di Mirano adotta il seguente

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
TELECONTROLLO/ TELESOCORSO**

**Approvato con delibera
Di Consiglio Comunale n. 96 del 20.6.2005**

ART. 1 - OGGETTO

1. Il seguente regolamento disciplina l'espletamento del servizio di Telecontrollo e Telesoccorso all'interno del territorio del Comune di Mirano.
2. Il servizio di Telecontrollo-Telesoccorso ha l'obiettivo principale di consentire a soggetti a rischio socio-sanitario, con particolare riferimento alle persone anziane, di rimanere il più a lungo possibile presso il proprio domicilio, ritardando la loro eventuale istituzionalizzazione e svolgendo pertanto una funzione di prevenzione in quanto garantisce un pronto intervento in caso di emergenza ed inoltre offre un contatto telefonico periodico con degli operatori.
3. Il servizio si svolge attraverso un apparecchio centrale collegato a terminali da installare presso l'abitazione dell'utente tramite presa telefonica. Esso è attivo 24 ore su 24

ART. 2 - DESTINATARI

1. Possono richiedere il servizio di Telecontrollo-Telesoccorso tutti i cittadini ultrasessantacinquenni residenti o domiciliati nel Comune di Mirano, soli o in coppia.
2. Possono altresì richiedere il servizio coloro che, pur non avendo compiuto i sessantacinque anni, si trovino in situazione di rischio sociale e/o sanitario, debitamente documentato secondo le modalità di cui al successivo art. 3.

ART. 3 - MODALITA' DI RICHIESTA DEL SERVIZIO

1. Gli interessati o un familiare di questi, per accedere al servizio, devono presentare domanda, su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale, indicando tutti gli elementi utili per l'assegnazione del punteggio necessario all'elaborazione della graduatoria, che viene redatta dalla Regione Veneto a mezzo della Ditta incaricata del servizio ed allegando eventualmente certificato medico attestante la situazione di rischio sanitario ed eventuali altri documenti comprovanti particolari situazioni o problematiche.
2. All'istanza deve essere allegata la dichiarazione ISEE, in corso di validità, ai fini della determinazione del concorso alla spesa da parte dell'utente interessato e così come disciplinato al successivo art. 4.

ART. 4 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio a domanda individuale è a pagamento e l'utente concorre al suo costo in base alla propria capacità economica, la quale corrisponde al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare cui appartiene il richiedente il servizio stesso.
2. La Regione Veneto stabilisce annualmente il valore ISEE al di sotto del quale il servizio di telecontrollo-telesoccorso è gratuito.
3. La Regione Veneto definisce inoltre annualmente il costo del servizio, che per l'anno 2005 è di euro 0,63+20%IVA pro die pro capite.
4. Pertanto:

- a) Il servizio è gratuito con ISEE pari ad euro 13.733,16, corrisponde al limite per la gratuità del servizio fissato dalla Regione per l'anno 2005;
 - b) l'utente concorrerà con un contributo pari al 75% del costo del servizio con ISEE da euro 13.733,17 ad euro 17.686,65 corrispondente al limite di ISEE utile ad ottenere il contributo badanti);
 - c) l'utente concorrerà con un contributo pari al costo del servizio con ISEE superiore ad euro 17.689,66;
 - d) qualora il richiedente il servizio non presenti la prevista attestazione ISEE lo stesso sarà tenuto a concorrere con la quota massima.
5. Modifiche sul valore ISEE per determinare la gratuità del servizio disposte dalla Regione Veneto e modifiche sul valore ISEE per determinare la contribuzione dell'utenza verranno deliberate dalla Giunta Comunale.
 6. Trattandosi di un intervento assimilabile al servizio di assistenza domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 10.27 ter del DPR 633/72.

ART. 5 - DESTINAZIONE DELLE SOMME RISCOSE

1. La riscossione delle quote contributive degli utenti è demandata dalla Regione ai Comuni ed il Comune di Mirano destina le somme introitate per l'incremento dei servizi a favore della domiciliarità.

Art. 6 - DISATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'utente che intende disattivare il servizio deve darne comunicazione per iscritto all'Amministrazione Comunale che a sua volta provvederà a trasmetterla alla Ditta incaricata per la conseguente disattivazione del servizio e sospensione dell'eventuale contribuzione.
2. Ai soli fini del conteggio delle giornate di utenza si assume come data di disattivazione quella di partenza della lettera di comunicazione alla ditta che gestisce il servizio aumentata di otto giorni.
3. Non sono possibili sospensioni temporanee del servizio.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di attivazione del servizio invia la stessa, previa istruttoria per la definizione dell'eventuale concorso alla spesa ed accettazione dell'importo da parte del richiedente, alla Ditta che gestisce il servizio di telecontrollo-telesoccorso per conto della Regione Veneto, ai fini dell'inserimento del nominativo nell'apposita graduatoria.
2. A ricevimento dei tabulati di rendicontazione economica in ordine al concorso degli utenti, l'Amministrazione Comunale stessa verifica l'esattezza degli stessi e procede richiedendo agli utenti il concorso alla spesa, se dovuto

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Tutti i dati dell'utente acquisiti in occasione dell'istruttoria relativa all'attività del servizio sono trattati secondo le disposizioni legislative vigenti.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio, ed entra in vigore nei termini previsti dall'art. 134 del Decreto legislativo 297/2000 (TUEL).

ART. 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Ai fini dell'adeguamento delle direttive regionali, la presentazione dell'ISEE ai fini di determinare l'esenzione o il concorso alla spesa del servizio degli utenti attualmente usufruttori dello stesso, viene fissata retroattivamente dal 1.01.2005.